

Numero della proposta

429

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sedione 1861-62
—

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Maggio 1863.
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Sanatoria dei matrimoni contratti senza gli atti
dello Stato Civile*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

156

Relazione
Del progetto di legge per la
Sanatoria dei matrimoni
contratti da Cittadini delle
Province Meridionali senza
gli atti dello Stato Civile

Signori! Deputati

Ponti

Ho l'onore di presentarvi un Disegno
di legge per la sanatoria dei matri-
monij contratti da cittadini delle Province Meridionali
senza gli atti dello Stato Civile, il quale venne
teso dal Senato del Regno approvato.

Dell'urgente necessità di questa proposta di legge
fanno eloquente testimonianza le molte e replicate
Domande presentate al Governo, il quale non può
a quest' uopo provvedere senza il concorso del Potere
legislativo.

Le ragioni addotte a sostegno di queste Domande
sono in generale tali da meritare benigno riguardo.
Sono infatti i rivolgimenti politici, l'esilio che toccò
a molti per le liberali loro aspirazioni, pubbliche
calamità, come il cholera nel 1854, ed altre circostanze
eccezionali che impedirono a parecchi di adempiere
agli atti dello Stato civile e li obbligarono a celebrare
solo religiosamente il matrimonio.

Egli è per se palese quanto importi, non solo
all'interesse di privati, ma al ben pubblico egiziano,
che si faccia cessare la condizione anomala in cui
per ragioni degne di scuse trovansi molte
famiglie delle Province Meridionali.

Non mi soffermerò quindi a discorrere lungamente
della utilità dello schema di legge proposto dal Mini-
-stero; Dirò solo che il concetto che lo dettava trova

presso il Senato favorevole accoglienza e le modificazioni
arrecatevi si riferiscono, anziché alla sostanza, alla
forma.

Il Governo aveva proposto che le sanatorie si
concedessero ad ogni volta con Reali Decreti, e questo
sistema aveva fondamento nell'esempio del passato.

Parve al Senato che fosse meglio lo allontanarsi
dalle norme antiche dell'istruzione informativa dei
Decreti Reali, e si avesse a disporre in modo che la
sanatoria emanasse dalla legge medesima, e si esigesse
solo le parti all'obbligo di far seguire la trascrizione
del matrimonio sul registro dello Stato Civile mediante
presentazione di un certificato in forma autentica
comprovante la seguita celebrazione del matrimonio
innanzi l'Autorità ecclesiastica.

Sebbene poi fosse cosa sottintesa, perché
conforme ai generali principii di Diritto, che la
sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici
non avrebbe potuto recar nocimento ai Diritti dei
terzi legittimamente acquisiti, si stimò opportuno,
a togliere ogni dubbiezza, di ciò espressamente dispo-
nere.

Tutti questi temperamenti ebbero il pieno ef-
fetto del Ministero.

Non mi resta impertanto o Signori che a
raccomandarvi il folleto esame di questa proposta
di legge, ordinata a regolare lo Stato Civile di
numerose famiglie, e ad evitare danni gravissimi
all'incolore prole.

N.º 629.

Progetto ^{approvato dal Senato} di legge presentato dal
Ministro ^{per gli Affari} di Religione e del Culto
Pubblica

Sanatoria dei matrimoni contratti
dai cattolici delle Province
meridionali senza gli atti dello
Stato Civile.

Roma il 13. Maggio 1863.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 12. Maggio 1863.

OGGETTO


Sanatoria dei Matrimoni contratti dai Cittadini delle Provincie Meridionali senza gli Atti Civili

Articolo 1°

I matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai Cittadini delle Provincie Meridionali innanzi il 1° Maggio 1863, senza che sieno state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili in imperante, potranno entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti nei registri dello Stato Civile sulla domanda che sarà fatta dai coniugi, o dal superstite, o dalla loro prole in caso di predecesso di entrambi. La domanda sarà ricevuta dall'ufficiale dello Stato Civile, il quale la sottoscriverà colle parti richiedenti.

Articolo 2°

Per conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'ufficiale dello Stato Civile un certificato in forma autentica comprovante la sequita celebrazione del matrimonio innanzi l'Autorità ecclesiastica.



7

Articolo 3^o

I matrimoni enunciati nei precedenti articoli trasferiti
nei registri dello Stato civile, produrranno dal
giorno della loro celebrazione gli effetti civili senza verun
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente
alla trascrizione sopra enunciata

Addì 13 Maggio 1863

S. N. Presidente del Senato